

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
Sezione Lavoro

*

Ricorso ex artt. 700 e 669 bis c.p.c.

* * *

Per: il signor D'AGOSTINI FEDERICO, nato a Montefiascone (VT), il 12.03.1979, ivi residente in Via Mosse n. 16, C.F. DGSFRC79C12F499R, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via G.Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati, del Foro di Viterbo (C.F. MGLGLN74A16M082L), il quale la rappresenta e difende giusta procura alle liti in uno al presente atto, chiedendo che ogni comunicazione e notifica venga effettuata in via telematica e/o a mezzo fax (PEC giulianomigliorati@pec.ordineavvocativiterbo.it; nr. fax 0761365575).

(ricorrente)

Contro: Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Ufficio X - Ambito territoriale per la Provincia di Viterbo, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 41, C.F.: 97248840585, rappresentato e difeso “*ex lege*” dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato.

(resistente)

Nonché contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso “*ex lege*” dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato.

(resistente)

FATTO

Il signor D'Agostini, in data 02.05.2022, ha presentato la domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente personale ATA “24 Mesi” (ovvero relativa alla prima fascia) per l'anno scolastico 2022/2023, per il profilo di “collaboratore scolastico”, essendo in possesso del diploma (conseguito nell'anno scolastico 1997/1998), oltre che il titolo EIPASS (European Informatics Passport), rilasciato da Certipass nel 2017, e numerosi servizi prestati nelle scuole statali e non statali ovvero in altra amministrazione pubblica, tali da consentire l'accoglimento della richiesta avanzata (doc. 1).



Con provvedimento m_pi.AOOUSPVT.REGISTRO UFFICIALE.U.0002704.04-07-2022, avente ad oggetto “*Personale A.T.A. - pubblicazione graduatorie permanenti provvisorie di cui all’art. 554 del D.L. 297/94, anno scolastico 2022/23*”, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, in persona del Dirigente *pro tempore*, ha comunicato la pubblicazione delle graduatorie permanenti provvisorie del personale ATA, anche per il profilo “collaboratore scolastico” (doc. 3).

Seguendo le indicazioni ivi riportate, il signor D’Agostini ha appreso della sua esclusione con motivazione “*art. 1, c. 1*” (doc. 4), dunque, in ragione della mancata sua iscrizione nelle graduatorie III fascia del personale ATA, profilo “collaboratore scolastico” per il triennio 2021/2024. Tale iscrizione costituiva, infatti, uno dei presupposti per l’inserimento nella graduatoria permanente “*de qua*”.

Peraltro, il ricorrente già lo scorso anno aveva presentato richiesta per l’inserimento nella graduatoria ATA “24 Mesi”, per l’anno scolastico 2021/2022, per il profilo “collaboratore scolastico”, giusta domanda del 12.05.2021 (doc. 5); tuttavia, l’Ufficio, a seguito della consultazione del Casellario Giudiziario, lo aveva escluso (doc. 6), essendo emersa una condanna penale con sentenza penale n. 12811/2019, emessa il 26/09/2019 dal Tribunale Penale di Roma, in composizione monocratica, con la quale il predetto è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90 e condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 2.000,00 di multa. Solo con la comunicazione dell’avvenuta esclusione, sulla scorta della motivazione addotta, l’istante prendeva conoscenza della sentenza emarginata. Da qui il tempestivo ricorso ex art. 624 bis c.p.c..

Il signor D’Agostini, come dichiarato nel reclamo presentato avverso il provvedimento di esclusione (doc. 7), ha proposto un giudizio di rescissione dell’emarginata sentenza, per il tramite del proprio legale, “*per assoluta nullità degli atti procedimentali e processuali all’indagato/imputato da cui ne consegue la nullità del giudicato che dovrà essere rescisso a beneficio di un nuovo vaglio dibattimentale. Difatti, l’odierno reclamante non è stato mai notiziato della permanenza del procedimento penale e, successivamente, del processo. Ciò ha comportato la violazione del principio costituzionale del diritto alla difesa ex art. 111 Cost., e con esso è stato mortificato il principio della presunzione di innocenza ex art. 27 Cost.. nuovo processo stabilirà. Finalmente, l’estraneità del reclamante rispetto al fatto – reato oggetto di contestazione*” (cfr. doc. 7).

Tuttavia, in data 08.07.2021, l’Ufficio scolastico non ha accolto il reclamo presentato dal signor D’Agostini; con la conseguenza che il predetto non ha potuto ovviamente inoltrare la richiesta di inserimento nella graduatoria permanente personale ATA III Fascia per il triennio 2021/2024, essendo, anche il tal caso, ostativa la condanna penale riportata.



Successivamente alla pubblicazione della graduatoria e al termine per l'invio della domanda di ammissione alla graduatoria per il personale ATA III fascia, il provvedimento penale ostativo all'inserimento del signor D'Agostini nella graduatoria ATA per l'anno scolastico 2021/2022, è stata revocata dalla Corte di Appello di Roma, giusta ordinanza n. 274/2021, emessa in data 05.10.2021 a definizione del procedimento di rescissione del giudicato instaurato del predetto (come dichiarato nel proprio reclamo – cfr. doc. 6) (doc. 8).

Pertanto, in data 19.01.2022, il ricorrente ha richiesto nuovamente all'Ufficio Scolastico della Regione Lazio di essere inserito nella graduatoria permanente del personale ATA, stante il venir meno della sentenza ostativa sulla quale si fondava il precedente diniego (doc. 9).

Tra l'altro, a seguito della remissione degli atti al Giudice di primo grado, disposta dal provvedimento di rescissione, il Tribunale Penale di Roma ha avviato il procedimento penale n. 5061/2022 R.G. Dib., fissando la prima udienza al 14.07.2022 (doc. 10). In tal sede, il Tribunale ha accolto l'ulteriore eccezione, avanzata dal difensore del signor D'Agostini, rimettendo gli atti alla Procura della Repubblica, riconoscendo la nullità anche dell'avviso ex art. 415 bis c.p.c. (non si ha ancora a disposizione il verbale d'udienza, ma ci si riserva di depositarlo appena se ne avrà copia). Pertanto, attualmente, il signor D'Agostini non risulta imputato in alcun procedimento penale, ma indagato per un'ipotesi di reato risalente al 23.12.2006.

Orbene, è evidente che il mancato inserimento – seppur con riserva – nella graduatoria permanente del personale ATA “24Masi” per l'anno scolastico 2021/2022 e conseguente impossibilità di presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA III Fascia per il triennio 2021/2024, a causa di una sentenza penale di condanna assolutamente illegittima e, di fatto, revocata in data 05.10.2022 (cfr. doc. 7), ha precluso la possibilità del signor D'Agostini ad essere inserito nella graduatoria permanente personale ATA “24 Mesi” (ovvero relativa alla prima fascia) per l'anno scolastico 2022/2023.

In sede amministrativa, il signor D'Agostini ha presentato reclamo avverso la graduatoria permanente provvisoria del personale ATA di cui all'art. 554 D.L. n. 297/94, anno scolastico 2022/23, pubblicata in data 04.07.2022 (doc. 11), al fine di essere, quantomeno, ammesso con riserva. Tuttavia, il reclamo è rimasto, tutt'oggi, privo di riscontro.

*

Tutto ciò premesso in fatto, il signor D'Agostini Federico si è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di tutelare i propri interessi da conseguenze pregiudizievoli irreparabili per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I



Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro

Preliminarmente si precisa che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del G.O. come sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con ordinanza 16756/2014: *“Queste Sezioni unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. [...] le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale [...] sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario”* (v. anche sent. A.P. Consiglio di Stato n.11/2011).

II

Sul “*fumus boni iuris*”

Sebbene la sussistenza del “*fumus boni iuris*”, ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, risulti già da quanto dedotto in fatto, si ritiene comunque opportuno precisare quanto segue.

Difatti, è stato rappresentato come il signor D'Agostini Federico sia stato escluso dalla graduatoria per il personale ATA “24 Mesi” – I Fascia per l'anno scolastico 2022/2023, in ragione della sua non iscrizione nella graduatoria del personale ATAIII Fascia per il triennio 2021/2024, sulla base della stessa motivazione in forza della quale il predetto è stato estromesso dalla graduatoria per il Personale ATA “24 Masi” – I Fascia per l'anno scolastico 2021/2022, ovvero per la sentenza di condanna n. 12811/2019, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma, in data 26.09.2019, con la quale il predetto è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90 e condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 2.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese del processo; confisca e distruzione della sostanza stupefacente e delle bustine in sequestro nonché confisca del denaro in sequestro.

Orbene, come sopra evidenziato, il signor D'Agostini ha presentato “*ricorso per rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p.*”, innanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale, a definizione del



procedimento instaurato, ha accolto “la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di D’Agostini Federico, nato a Montefiascone (VT) il 12.03.1979 e, per l’effetto” ha revocato “la sentenza del Tribunale di Roma n. 12811/19 emessa in data 26.9.2019” (cfr. doc. 9).

Com’è noto, l’art. 629 bis c.p.p. offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la proposizione di un mezzo di impugnazione straordinario, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo medesimo che non siano state risolte in precedenza in sede di cognizione, ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza del seguirne il procedere. La considerazione della finalità dell’istituto della rescissione, che assegna centralità alla mancanza di prova della reale conoscenza del processo da parte dell’imputato che non vi abbia presenziato e di approntare tutela a chi sia stato involontariamente assente, conferma la possibilità di ricorrervi in tutti i casi in cui la mancata partecipazione non sia stata addebitabile a libera determinazione e non abbiano operato i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione, prima dell’irrevocabilità del provvedimento di condanna. Lo strumento di cui all’art. 629 bis c.p.p. ha, quindi, natura di rimedio impugnatorio diretto a sindacare, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, quella situazione di mancata incolpevole conoscenza del processo nonostante l’accertamento operato dal giudice della cognizione (Cass. Pen., Sez. Un., sent. del 26.11.2020 n.15498, con deposito motivazione in data 23.04.2021). In caso di esito positivo della verifica dei presupposti della richiesta di rescissione, la Corte d’Appello procede ad accoglierla determinando la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, permettendo che il giudizio venga “ripreso” dal dibattimento. La revoca della sentenza penale di condanna travolge, inevitabilmente, anche le statuizioni civili nonché ogni eventuale statuizione che sia conseguita e conseguente al provvedimento oggetto di rescissione.

Nel caso che occupa, è evidente che l’esclusione dalla graduatoria del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022 era stata decisa dall’Amministrazione esclusivamente in virtù della sentenza n. 12811/2019, emessa, in data 26.09.2019, dal Tribunale Penale di Roma nei confronti del signor D’Agostini; sentenza che, al momento della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria era irrevocabile. Tuttavia, l’emarginata declaratoria è stata oggetto di impugnazione straordinaria, ovvero di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.c. e, in accoglimento del ricorso proposto, è stata revocata (cfr. doc. 9).

Pertanto, il presupposto ostativo all’inserimento dell’odierno ricorrente nella graduatoria del personale ATA “24 Mesi” per l’anno scolastico 2021/2022 è venuto meno con effetti “*ex tunc*”, consistendo in una sentenza di condanna dichiarata nulla e inefficace, dunque “*tamquam non esset*”.



Per effetto della revoca, ogni statuizione civile e altro provvedimento ad essa conseguente deve venir meno.

Qualora, infatti, l'impugnata sentenza penale non fosse stata emessa nei confronti del signor D'Agostini, il ricorrente sarebbe stato inserito in graduatoria per il personale ATA "24 Mesi" per l'anno scolastico 2021/2022; pertanto, avrebbe potuto presentare domanda anche per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA III fascia per il triennio 2021/2024, ottenendo, anche in questa, l'inserimento. Di conseguenza, in assenza della predetta sentenza di condanna (oggi revocata), il signor D'Agostini non sarebbe neppure stato escluso dalla graduatoria del personale ATA "24 Mesi" per l'anno scolastico 2022/2023, avendo maturato tutti i requisiti richiesti nel bando, ivi compreso l'inserimento nella graduatoria del personale ATA III fascia per il triennio 2021/2024 (cfr. doc. 2).

Purtroppo, però, il signor D'Agostini non ha potuto proporre ricorso per rescissione prima di presentare la domanda di ammissione delle graduatorie del personale ATA per l'anno scolastico 2021/2022, in quanto egli ha avuto contessa soltanto della sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna nei suoi confronti, allorchè ritirò la copia del casellario giudiziale per presentare la suddetta domanda.

In attesa della declaratoria sul ricorso per rescissione, il signor D'Agostini non ha potuto neppure presentare domanda di ammissione alla graduatoria del personale ATA III fascia per il triennio 2021/2024, non essendo in possesso dei relativi requisiti, a causa proprio dell'emarginata sentenza penale di condanna.

Da quanto sopra evidenziato e spiegato, emerge non solo l'impossibilità per il signor D'Agostini Federico di ricorrere avverso la graduatoria del personale ATA "24 Mesi" per l'anno scolastico 2021/2022, in quanto il giudizio di rescissione della sentenza ostativa al suo inserimento non era definito; ma anche l'obiettivo impossibilità per il predetto di essere inserito nelle suddette graduatorie (del personale ATA "24 Mesi" e del personale ATA III Fascia per il triennio 2021/2024) stante un provvedimento penale assolutamente illegittimo emesso nei suoi confronti. Ciò ha comportato l'inevitabile conseguenza anche dell'esclusione del ricorrente dalla graduatoria del personale ATA "24 Mesi" per l'anno scolastico 2022/2023, mancando l'unico requisito della preventiva iscrizione nella graduatoria personale ATA III Fascia per il triennio 2021/2024 (cfr. doc. 1).

E', quindi, evidente la sussistenza del requisito del "*fumus boni iuris*", inteso come presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza) (Trib. Roma, Sez. XI Civ., sent. del



27/01/2017; Trib. Macerata, sent. del 22/01/2016); così che il ricorrente ha diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

Sul “*periculum in mora*”

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. “*periculum in mora*”, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare quanto segue.

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie “*de qua*” è chiaramente ravvisabile l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. “*periculum in mora*”) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di interesse.

Nel dettaglio, la sentenza penale di condanna n. 12811/2019, emessa il 26/09/2019 dal Tribunale Penale di Roma, in composizione monocratica, nei confronti del signor D'Agostini Federico ha precluso al ricorrente la possibilità sia di essere inserito nella graduatoria – ancorchè con riserva – del personale ATA “24 Mesi” per l'anno scolastico 2021/2022 , sia di presentare domanda di inserimento della terza fascia delle graduatorie per il personale ATA per il periodo 2021/2024; con conseguente ulteriore impossibilità del predetto di essere inserito nella graduatoria del personale ATA “24 Mesi” per l'anno scolastico 2022/2023.

Appare evidente che il mancato reinserimento in graduatoria, precluderebbe l'accesso come Collaboratore Scolastico sino al prossimo aggiornamento previsto dopo il 2023.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Il ricorrente ha necessità di conseguire una pronuncia di reinserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA prima dell'avvio della procedura di assegnazione delle supplenze prevista per il nuovo anno scolastico 2022/2023, e, quindi, conseguente inserimento del medesimo nella graduatoria del personale ATA “24 Mesi” relativa al prossimo anno, comunque prima del mese di agosto nel quale il personale in graduatoria verrà assegnato agli istituti Scolastici.

Occorre sottolineare come il diritto al lavoro (tutelato all'art. 4 Cost.) rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate della caratteristica irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione. Afferente a tale specie di danno può essere considerata la situazione familiare della ricorrente che non ha altre fonti di reddito e che ha assoluta necessità di mantenersi.



Non vi è dubbio, pertanto, che, in attesa della definizione di un giudizio di merito, il diritto dell'istante è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, atteso che il ricorrente è, attualmente, disoccupato e versa in condizioni di precarietà economica.

In materia di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sono decisivi ed assorbenti, in caso di dubbio sulla sussistenza del "*fumus boni iuris*", gli aspetti che attengono all'altrettanto necessario requisito del "*periculum in mora*", tant'è che l'accertamento della insussistenza di un pregiudizio irreparabile esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito, ossia del "*fumus*". Il "*periculum in mora*" non può mai essere implicitamente riconosciuto: esso presuppone invece il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi una concreta dimostrazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (Trib. Siena, sentenza del 21.11.2015).

Orbene, nel caso che occupa, appare evidente la sussistenza anche dell'ulteriore requisito del "*periculum in mora*", in quanto il lavoro di collaboratore scolastico costituisce l'unica fonte di reddito del ricorrente per provvedere alle esigenze proprie e del figlio. Purtroppo, a seguito dell'esclusione della graduatoria del personale ATA "24 Mesi", il signor D'Agostini è rimasto disoccupato (doc. 12) e, non potendo più pagare l'affitto, è tornato a vivere a casa della madre (doc. 13). Tra l'altro, dal 2012, il ricorrente risulta invalido al 46% e persona handicappata (doc. 14).

Attualmente, il signor D'Agostini non ha entrate economiche, così che ha dovuto interrompere il pagamento del mantenimento in favore del figlio (doc. 15 – versamenti interrotti al momento della sua prima esclusione dalla graduatoria del personale ATA).

La situazione di indigenza del lavoratore risulta comprovata dall'allegata attestazione ISEE (doc. 16), dalla quale risulta che unico soggetto del nucleo familiare che percepisce reddito è la madre del ricorrente.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile. Il ricorrente rischia di non lavorare neppure nel biennio 2022/2023, tempo di validità delle menzionate graduatorie.

Sull'azione di merito

Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.



La invocata tutela atipica di cui all'art. 700 c.p.c. è preordinata ad un giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento del diritto del signor D'Agostini Federico ad essere inserito non solo nella graduatoria del personale ATA III fascia per il periodo 2021/2023 per il venir meno dell'elemento ostativo che ha precluso al predetto di presentare, nei termini, apposita domanda; ma anche nella graduatoria del personale ATA "24 Mesi" per l'anno scolastico 2022/2023.

Tuttavia, considerata la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione, la mancata valutazione del presente ricorso cautelare potrebbe nuocere, non poco, il diritto del signor D'Agostini a vedersi inserito nelle graduatorie del personale ATA in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico e, prima ancora, la preventiva assegnazione degli istituti di collocamento per i collaboratori scolastici inseriti in graduatoria, data la posizione favorevole in graduatoria acquisibile dal signor D'Agostini con il presente giudizio e la mancata utilità di una potenziale azione ripristinatoria "ex post" successiva ad un eventuale giudizio a cognizione piena.

Sui litisconsorti necessari

Ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'ipotesi di litisconsorzio necessario si ravvisa nel caso in cui la decisione della causa *"non può pronunciarsi che in confronto di più parti"*.

Secondo parte della giurisprudenza non sarebbe necessario procedere alla notifica ai potenziali controinteressati in quanto *"benché la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. controinteressati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art.105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario e ciò in quanto il Giudice adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo"* (Tribunale di Napoli – ord.11664/2017 del 2.4.2017).

In ogni caso, nell'eventualità il Giudice dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, sin d'ora, si inoltra, in calce al presente ricorso, istanza ex art. 151 c.p.c.

* * *

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il signor D'Agostini Federico, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE



all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e concessione del termine per la notifica del presente ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e art. 669 bis e seguenti c.p.c., Voglia, “*contrariis reiectis*”:

- in via principale, accertare e dichiarare il diritto del signor D'Agostini Federico ad essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., nel profilo di Collaboratore Scolastico (CS), per il triennio 2021/2024, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera, per tutti i motivi espresso in narrativa, stante l'ordinanza di revoca della sentenza penale di condanna nei confronti del ricorrente, ostativa alla presentazione della domanda e all'inserimento del predetto nella richiamata graduatoria; e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del signor D'Agostini Federico ad essere inserito nella graduatoria per il personale ATA “24 Mesi” – I fascia, per l'anno scolastico 2022/2023 per tutti i motivi espressi in narrativa;
- conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'inserimento del ricorrente nella III fascia, per il triennio 2021/2024 e nella I fascia per l'anno scolastico 2022/2023 delle graduatorie del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS); emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Nell'eventualità il Giudice dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contro interessati, stante l'elevato numero dei controinteressati che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I.U.R..

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Domanda per la richiesta di inserimento alla graduatoria permanente personale ATA “24 Mesi” presentata in data 02.05.2022;
- 2) Bando per l'inserimento alla graduatoria permanente personale ATA “24 Mesi”;
- 3) Provvedimento m_pi.AOOUSPVT.REGISTRO UFFICIALE.U.0002704.04-07-2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo;



- 4) Elenco esclusi dall'inserimento alla graduatoria permanente personale ATA "24 Mesi" dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo;
- 5) Domanda per l'inserimento nella graduatoria ATA "24 Mesi", per l'anno scolastico 2021/2022, per il profilo "collaboratore scolastico", presentata in data 12.05.2021;
- 6) Provvedimento di esclusione del signor D'Agostini dalla graduatoria ATA "24 Mesi", per l'anno scolastico 2021/2022, per il profilo "collaboratore scolastico",;
- 7) Reclamo presentato dal signor D'Agostini avverso la esclusione dalla graduatoria ATA "24 Mesi", per l'anno scolastico 2021/2022, per il profilo "collaboratore scolastico";
- 8) Ordinanza n. 274/2021 della Corte di Appello di Roma, emessa in data 05.10.2021 a definizione del procedimento di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p.;
- 9) Comunicazione PEC del 19.01.2022 inviata dal signor D'Agostini Federico;
- 10) Provvedimento di fissazione udienza per il procedimento penale n. 5061/2022 R.G. Dib.;
- 11) Reclamo in sede amministrativa avverso la graduatoria del 13.07.2022;
- 12) Certificato di disoccupazione del signor D'Agostini Federico;
- 13) Certificato di residenza e stato di famiglia del signor D'Agostini Federico;
- 14) Certificato medico rilasciato dalla Regione Lazio per riconoscimento di invalidità e di handicap;
- 15) Versamenti per il mantenimento al figlio;
- 16) Attestazione ISEE del signor D'Agostini Federico.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia, attenente a materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato ex art. 76 DPR 15/2002

Con osservanza.

Viterbo, lì 27 Luglio 2022

Avv. Giuliano Migliorati



MANDATO ALLE LITI

Per: il signor **Federico D'Agostini**, nato a Montefiascone (VT), il 12.03.1979 CF: DGSFRC79C12F499R, ivi residente in Via Mosse nr. 16, informato, ai sensi dell'art. 2 co. 7 D.L. nr. 132/14 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge ed informato altresì ai sensi dell'art. 4, terzo co. del d.lgs. nr. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo ed a difenderlo nel presente procedimento, e sue fasi inerenti e conseguenti, - compresi eventuali ricorsi od istanze che si rendessero necessarie in corso di causa - anche in appello, in riassunzione nel processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv. Giuliano Migliorati del Foro di Viterbo, conferendogli tutte le facoltà inerenti al mandato, compresa quella di farsi sostituire, transigere, conciliare, chiamare in causa terzi, deferire giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa, nominare procuratori.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati in Viterbo, Via Saragat n. 22.

Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e per l'effetto presto il consenso al trattamento dei dati personali per la difesa ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato.

Viterbo, li

Federico D'Agostini

È autentica Avv. Giuliano Migliorati



TRIBUNALE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Proc. N. 1021 /2022

Letto il ricorso proposto da

D'AGOSTINI FEDERICO

visti gli artt. 669 ter e ss. e 700 c.p.c.

FISSA

per la comparizione delle parti nel procedimento cautelare

l'udienza dell'11 agosto 2022 ore 10.00

Il presente decreto dovrà essere notificato alla controparte a cura del ricorrente entro
10 giorni da oggi.

Autorizza la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Viterbo, 28/07/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO



Si avvisano i Sigg.ri Avvocati che la verbalizzazione delle udienze avviene in forma telematica.

Onde velocizzare la verbalizzazione, questo ufficio si avvale del sito www.dirittopratico.it accedendo al quale è possibile impiegare la funzione "note di udienza" (sulla colonna destra della pagina iniziale). Cliccando su tale vice si aprirà la nuova schermata nella quale compariranno in alto a destra due riquadri: "inserisci il codice" e "visualizza/crea". Per la redazione del verbale sarà possibile inserire nel riquadro "inserisci il codice" il codice che si intende assegnare al documento (ad es. il nome della parte in causa): ciò consentirà il passaggio alla schermata successiva. In alternativa sarà sufficiente cliccare sul riquadro "visualizza/crea": ciò determinerà l'automatica assegnazione di un codice, che occorre annotare per consentire l'accesso al documento, sia al procuratore di controparte, che al Giudice. Con entrambe le opzioni, sotto i riquadri, compariranno la dicitura "Inizia una nota con codice: xxxxxx" (dove il codice sarà corrispondente a quello inserito nel riquadro superiore o comunque assegnato automaticamente dal sistema) e di seguito i riquadri "editor base" e "editor+". Cliccando sulla scritta o sui riquadri si aprirà il foglio per la redazione del verbale, al qual fine sarà possibile avvalersi – nel formato "editor base" - dell'inserimento di formule ricorrenti (richiamate sotto il riquadro della compilazione come ad es. quelle di apertura del verbale, di conferimento incarico CTU, ecc.) e – nel formato "editor+" - di comandi di formattazione. Terminata la verbalizzazione sarà necessario cliccare nel sottostante riquadro "salva modifiche" (in caso contrario il contenuto andrà perso).

Si fa presente che sul sito tribunaleviterbo.it nell'area "Processo Civile Telematico" sono reperibili taluni dei moduli dei verbali di udienza in uso all'Ufficio del Giudice del Lavoro: i relativi contenuti potranno essere trasferiti sull'area di compilazione del sito predetto mediante il sistema "copia e incolla".

E' opportuno che la compilazione del verbale sia predisposta nei giorni o nelle ore precedenti l'udienza, da uno o congiuntamente da entrambi i procuratori o che si consenta comunque alla controparte di leggere la propria verbalizzazione e di inserire le eventuali controdeduzioni. A tal fine sarà necessario comunicare a controparte il codice di accesso, il quale dovrà essere riportato nel riquadro "inserisci il codice": comparirà il verbale fino a quel momento predisposto e sarà possibile procedere alle aggiunte e alle modifiche. Si raccomanda di terminare sempre la verbalizzazione con "salva modifiche". Sarà inoltre indispensabile che, in caso di verbalizzazioni predisposte separatamente dai procuratori, gli stessi prendano comunque contatto prima della trattazione della causa, affinché – muniti di apposita apparecchiatura – provvedano a "fondere" le rispettive verbalizzazioni in un unico documento (riversando l'uno nell'altro con le funzioni "taglia" e "incolla"), così che, nel momento della trattazione della causa, al Giudice sia comunicato un unico codice, corrispondente alla verbalizzazione di entrambi i procuratori e si possa accedere rapidamente al verbale definitivo predisposto dalle parti per adottare i relativi provvedimenti.

Si fa presente che, qualora alla data fissata per la trattazione della causa non si sia provveduto alla predisposizione di un unico verbale (e alla comunicazione di un unico codice di accesso), i procuratori saranno invitati a svolgere le suddette operazioni, eventualmente avvalendosi allo scopo della strumentazione informatica a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, sito al piano terra del Palazzo di Giustizia e la causa sarà trattata in coda all'udienza.

Si precisa altresì che la verbalizzazione delle testimonianze continuerà ad essere effettuata ad opera dell'ufficio.

In ultimo si fa presente che l'adozione del Processo Civile telematico, non prevede l'invio telematico obbligatorio degli atti introduttivi e che tuttavia l'Ufficio del Giudice del Lavoro è autorizzato a riceverli in virtù di apposito provvedimento del Presidente del Tribunale. Ove non si provveda all'invio degli atti nelle forme prescritte per il PCT, permane comunque, e in alternativa, la necessità della loro trasmissione al giudice designato mediante invio di copia in formato Word o altro modificabile, all'indirizzo e-mail lavoro.tribunale.viterbo@giustizia.it Il messaggio dovrà essere predisposto indicando in sequenza nell'oggetto il cognome del Giudice assegnatario, il numero di ruolo (anno/numero), il nome della parte nel cui interesse si deposita l'atto e la natura dell'atto (ricorso, memoria costituzione, memoria di replica a riconvenzionale, note autorizzate, note conclusionali, ecc.) secondo il seguente esempio:

giudice - 2009/12345 - Rossi Giuseppe - ricorso

